PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 4

Alla corresponsione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 ed al quinto comma dell'articolo 2 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 24, lettera a), della legge 21 luglio 1960, n. 739; dall'articolo 1, lettera a), della legge 14 febbraio 1964, n. 38; dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969; dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1968, n. 223. Alla corresponsione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'art. 3 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 36, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. Per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971, 1972.

Versione in vigore dal 30 agosto 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it